

Civile Ord. Sez. L Num. 17984 Anno 2018

Presidente: BALESTRIERI FEDERICO

Relatore: PONTERIO CARLA

Data pubblicazione: 09/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 23679-2013 proposto da:

S.R.L. C.F. in persona
del legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA i presso
lo studio dell'avvocato
rappresentata e difesa dall'avvocato
giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

1288

elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA presso lo studio dell'avvocato
rappresentata e difesa dall'avvocato
giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 601/2013 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 04/06/2013 R.G.N. 515/2012.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato:

1. che con sentenza n. 601, depositata il 4.6.2013, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'impugnazione avverso la pronuncia di primo grado che, in accoglimento della domanda della lavoratrice, aveva condannato la società datoriale al pagamento delle differenze retributive connesse ad una maggiore durata e ad un maggior orario di lavoro e, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato il 17.7.2009, aveva condannato la società al risarcimento del danno liquidato in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

2. che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado sulla data di inizio del rapporto e sull'orario di lavoro, ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla maggiore attendibilità delle testimonianze rese dalle colleghe della lavoratrice, signore I . . . , rispetto ai testimoni addotti dalla società, sig. . . . , figlio del legale rappresentante, e sig. . . . lavoratore a chiamata per la stessa;

3. che, quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ritenuto non dimostrata la ragione addotta dalla società, di "inderogabile ristrutturazione aziendale", smentita dall'esistenza di una importante commessa russa, e non dimostrato neanche il nesso causale tra la dedotta ristrutturazione, esauritasi nel concentrare la produzione nel capannone di . . . e destinare a magazzino il capannone di . . . e il licenziamento della . . . addetta alla preparazione e finitura dei mobili;

4. che riguardo ai conteggi, ha sottolineato come gli stessi fossero stati solo genericamente contestati dalla società nella memoria di costituzione in primo grado e come ciò precludesse l'esame dei rilievi svolti nel ricorso d'appello;

5. che avverso tale sentenza la . . . s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ciascuno articolato in violazione di legge ed *error in procedendo*, cui ha resistito, con controricorso, la lavoratrice;

6. che la società ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c.;

Considerato:

7. che col primo motivo di ricorso, la società ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;

8. che, in particolare, ha rilevato come l'onere di prova della retrodatazione al 3.1.2005 del contratto di lavoro e dell'orario *full time*, in contrasto con quanto risultante dal contratto concluso tra le parti e recante la data del 14.3.2005 ed un orario di tre ore giornaliere, fosse stato assolto dalla lavoratrice attraverso le deposizioni delle colleghe, signore _____ ;

9. che le due colleghe avevano presentato un ricorso di impugnativa del licenziamento analogo a quello della _____ (come dalle stesse riferito nel corso della deposizione), col patrocinio dello stesso difensore;

10. che avevano pertanto interesse all'esito del giudizio e un interesse a rendere testimonianza in favore della _____ , citata a sua volta come testimone nei procedimenti instaurati dalle predette ex colleghe;

11. che la società, nelle note finali depositate in primo grado, aveva eccepito l'inammissibilità delle citate deposizioni e, comunque, l'inattendibilità delle testimoni e che analoga questione aveva proposto nel ricorso in appello, segnalando di aver querelato le stesse per falsa testimonianza;

12. che erroneamente la Corte territoriale aveva valutato inattendibili i testimoni adottati da parte datoriale, specie quanto al sig. Diodato, pensionato che collaborava con la _____ s.r.l., e giudicato imprecise e generiche le loro dichiarazioni;

13. che la teste Parrini, in quanto assunta da maggio 2006, nulla aveva potuto dichiarare per conoscenza diretta sulla retrodatazione al 3.1.2005 del rapporto di lavoro della Ammannati;

14. che la deposizione della _____ sull'inizio del lavoro della _____ i il 3.1.2005, era contraddetta dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese in data 11.5.2005;

15. che sull'orario di lavoro, di otto ore giornaliere fino al 31.8.2009, era ininfluenza la deposizione della _____ che lavorava fino alle 14.00, e del pari

dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio oltre i limiti in cui ciò sia consentito dalla legge; abbia disatteso prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o, al contrario, abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi probatori soggetti invece a valutazione; abbia, in relazione all'art. 2697 c.c., invertito gli oneri probatori;

24. che nessuna di queste situazioni è rappresentata nei motivi di ricorso, in cui è unicamente dedotto come la Corte territoriale abbia male esercitato il suo prudente apprezzamento delle prove, censura consentita solo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.;

25. che difatti la società ricorrente ha censurato non l'erronea applicazione della regola di distribuzione dell'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della domanda di differenze retributive, bensì la valutazione della Corte d'appello sull'adempimento di tale onere da parte della lavoratrice, attraverso le deposizioni testimoniali delle due colleghe di lavoro;

26. che allo stesso modo, la società ha censurato la valutazione della Corte d'appello sulla inidoneità delle prove dalla stessa addotte a dimostrare l'esistenza di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento;

27. che le censure, per come formulate, denunciano difetti di motivazione della sentenza impugnata quanto alla valutazione di attendibilità delle singole testimonianze come espressa dalla Corte territoriale, anche in relazione ai dati presuntivi ricavabili da elementi di prova documentale;

28. che nella fattispecie in esame, in cui la sentenza d'appello è stata pubblicata dopo l'11.9.2012, trova applicazione l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012;

29. che il vizio di cui al nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

30. che nel caso in esame, la censura investe non un fatto storico bensì la valutazione della prova testimoniale come operata dal giudice d'appello,

attraverso la contrapposizione, agli argomenti posti a base della decisione di merito, delle deduzioni di parte ricorrente in ordine al valore e alla portata del materiale probatorio, secondo uno schema che tende ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla disposizione suddetta e alla natura e ai fini del giudizio di cassazione;

31. che resta fermo il consolidato principio secondo cui l'esame delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova, con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 17097 del 2010, n. 27464 del 2006, n. 1554 del 2004, n. 11933 del 2003, n. 13910 del 2001);

32. che sulla legittima ammissione della deposizione testimoniale delle colleghe di lavoro della Ammannati, aventi all'epoca una controversia di analogo contenuto nei confronti del datore di lavoro, la Corte territoriale si è attenuta ai principi ripetutamente espressi da questa Corte secondo cui l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni, (Cass. n. 21418 del 2015; Cass. n. 11034 del 2006);

33. che infondato è anche il motivo con cui si è denunciata la violazione della L. n. 604 del 1966, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.;

34. che l'art. 3, L. n. 604 del 1966 definendo il giustificato motivo oggettivo di licenziamento attraverso le "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", configura una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa;

35. che le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (cfr. Cass. n. 2901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012), mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici o giuridici;

36. che la Corte d'appello si è attenuta ai principi, ribaditi anche di recente da questa Corte, secondo cui, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, occorre che le "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", che devono essere poste esplicitamente a base della decisione di recesso, determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo aziendale da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa, (cfr. Cass. n. 13015 del 2017; Cass. n. 10699 del 2017; Cass. n. 4015 del 2017; Cass. n. 25201 del 2016);

37. che la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, non sufficientemente dimostrata l'effettività della riorganizzazione aziendale, "esauritasi nel concentrare la produzione nel capannone di Ginestra e trasformare quello di Cerbaia in magazzino", anche in ragione dell'aumento di lavoro verificatosi poco prima del licenziamento per effetto di una consistente commessa proveniente dalla Russia;

38. che ha ritenuto comunque non dimostrato il nesso causale tra la riorganizzazione adottata e la posizione della Ammannati;

39. che sul punto la sentenza impugnata, richiamando la deposizione della teste Mugnaini, ha precisato come le mansioni della Ammannati, nel periodo in cui la stessa era sospesa dal lavoro perché in cassa integrazione, erano state affidate a collaboratori esterni, signori _____, il che deponeva per la necessità dell'apporto lavorativo della predetta;

40. che, solo dopo le proteste della Mugnaini, tali mansioni erano state assegnate alle dipendenti richiamate dalla cassa integrazione, tra cui la Ammannati, la stessa Mugnaini e la Parrini, tutte poi licenziate;

41. che la società nulla aveva allegato e provato riguardo al periodo successivo all'evasione della commessa russa, risultando in tal modo non comprovata la (definitiva) non necessità delle mansioni della _____ ;

42. che, col motivo di ricorso in esame, la società non ha prospettato che l'applicazione della nozione di giustificato motivo oggettivo, così come effettuata dalla Corte d'appello, implicasse l'adozione di criteri generali e astratti errati in diritto, e quindi tali da integrare una violazione di legge, ma si è limitata a ripercorrere la valutazione di merito degli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo di recesso, contrapponendo all'apprezzamento operato dalla Corte d'appello un proprio diverso apprezzamento, al fine di sostenere l'esistenza di una legittima ragione di recesso;

43. che, in particolare, la società ha trascritto le argomentazioni spese già in primo grado a sostegno della effettività della situazione di crisi aziendale, non sanata dalla eccezionale commessa russa, ed ha richiamato le deposizioni dei testimoni _____ a sostegno della diversità delle mansioni svolte dai collaboratori esterni rispetto a quelle della _____ ;

44. che questo tipo di critica alla sentenza impugnata rimane però confinato nell'ambito del merito e quindi le censure mosse dalla società ricorrente col motivo di ricorso in esame, se pure rubricate come vizio di violazione di legge, non vanno al di là della deduzione di un vizio di motivazione e, come tali, non possono essere scrutinate in questa sede, in ragione dei limiti posti dal nuovo

testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come rigorosamente interpretati dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014);

45. che secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l'omesso esame deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Non solo quindi la censura non può investire argomenti o profili giuridici, ma il riferimento al fatto secondario non implica che possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., anche l'omesso o non condiviso esame di determinati elementi probatori.

46. che infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui si censura la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto generica la contestazione, ad opera della società, dei conteggi prodotti da controparte;

47. che, ribadita l'insussistenza di qualsiasi violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve rilevarsi come, dal punto di vista logico, la dedotta imprecisione dei conteggi allegati al ricorso della lavoratrice non costituisce ragione sufficiente a giustificare una contestazione che la stessa società riconosce come generica;

48. che neanche la divergenza dei conteggi prodotti in giudizio dalla lavoratrice rispetto all'importo richiesto in sede conciliativa, è di per sé idonea a giustificare una condotta processuale della società che non soddisfi i requisiti di cui all'art. 416 c.p.c.;

49. che del tutto priva di fondamento è la censura di nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., formulata in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.;

50. che tale violazione è configurabile solo in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, perplessa od oggettivamente incomprensibile, o ancora di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità

della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie, (cfr. Cass., S.U., 8053 del 2014);

51. che per le ragioni finora esposte il ricorso deve essere respinto;

52. che la regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

53. che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Gabriella Del Rosso, antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 27.3.2018